

modifiche: 1) eliminate le parole *pericolo dei passeggeri, dell'equipaggio, del carico, dei salvatori* - 2. l' *e* congiuntivo (pericolo delle due navi) mutato in *o* disgiuntivo. Perciò basterebbe l'elemento *pericolo* di una delle due navi; - 3. la parola *adattamento speciale*, mutata in *destinazione speciale*.

La prima eliminazione restringe il caso di pericolo, perchè possono non esserci passeggeri e carico, e sempre c'è da stimare il pericolo, per cui basta dire « della nave assistita ». E quanto allo *equipaggio*, indicarlo è superfluità, perchè è implicito il suo pericolo in quello che fosse totale della nave.

La seconda modifica non può che significar questo: che basta come per l'assistenza, così pel compenso, il pericolo della nave assistita, anche se non le si aggiunga il pericolo (che può aggiungersi) della nave assistente: mentre con la dizione della Convenzione di Bruxelles pareva che dovessero esserci, (ed era troppo), i due pericoli congiuntamente.

La terza modifica riguardante la nave assistente, con la parola *destinazione*, che sostituisce l'altra *adattamento*, evita che si possa discutere una specialità di attrezzamento nei rimorchiatori di salvataggio; perocchè basta la destinazione di essi per aggiungere un importante elemento di valore al compenso, mentre la migliore e più scarsa idoneità di attrezzamento alla bisogna è considerata nell'altro elemento che la legge italiana ripete dalla Convenzione di Bruxelles, « *il valore del materiale esposto* » della nave assistente.

Il carattere giuridico di questa norma, che designa gli elementi, di cui il magistrato deve tener conto non è di una semplice enunciazione di criteri di stima in punto di